

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2304

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAGGIORE e BUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1997

—————

Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali
e non statali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 3 della Costituzione afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

In realtà ben poco è stato fatto per raggiungere il principio di uguaglianza in relazione all'educazione scolastica attuata mediante quelle scuole non statali che, sebbene tutelate dall'articolo 33 della Costituzione, rimangono in un sostanziale piano di disparità.

Il problema nodale della parità scolastica rimane tuttora insoluto, in quanto i cittadini che decidono di far educare i propri figli nelle scuole non statali devono sopportare un doppio onere economico.

Da un lato, infatti, sostengono con le proprie contribuzioni tributarie indirettamente la scuola pubblica, mentre dall'altro devono contribuire direttamente con il pagamento delle rette delle scuole private.

Confrontando la situazione dell'Italia con quelle di altri Stati europei appare evidente come il nostro Paese sia rimasto in posizione arretrata nel riconoscere alla scuola non statale il carattere di servizio pubblico, non concedendole di conseguenza alcun sostegno finanziario diretto o indiretto.

In altri Paesi europei il rapporto tra Stato e scuola non statale viene risolto in vari modi.

Molti Paesi erogano finanziamenti alle scuole non statali (Spagna, Inghilterra, Svezia, Danimarca); altri, come Francia, Belgio e Olanda, per quanto riguarda la scuola secondaria, si assumono le spese per il personale. L'Olanda ha inoltre adottato il principio dell'uguaglianza tra scuola statale e non

statale per quanto riguarda la scuola dell'obbligo.

Il presente disegno di legge si propone, in conformità al dettato costituzionale, di rimuovere quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana rendendo più agevole l'accesso alla scuola privata mediante la possibilità di ridurre i costi che il cittadino deve sopportare, con la detrazione degli stessi da quanto lo stesso dovrebbe pagare a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale scelta è di facile attuazione.

Lo Stato infatti, diversamente da quanto previsto dagli altri Paesi europei, non deve intervenire con finanziamenti, nè assumersi l'onere delle spese per il personale. Entrambe queste soluzioni porterebbero la conseguenza di dover varare analitiche leggi *ad hoc* per regolamentare la materia al fine di prevenire eventuali abusi e tutto ciò comporterebbe la revisione dell'intera detagliata normativa del settore.

Il presente disegno di legge prevede la completa detrazione di imposta delle spese relative alle rette e non la semplice deducibilità dal reddito per porre interamente a carico dello Stato le spese per la scuola privata; inoltre la deducibilità avvantaggerebbe coloro che hanno redditi più elevati, ponendo i cittadini in una sostanziale posizione di disuguaglianza.

D'altra parte abbiamo voluto stabilire un limite economico alla possibilità di detrazione, limitando in tal modo gli oneri che vanno indirettamente a gravare sulla comunità, per raggiungere un duplice scopo.

Da un lato quello di obbligare indirettamente le scuole private a contenere il costo delle rette, conformandosi ai criteri di gestione economica della scuola statale; dall'altro quello di evitare che il cittadino

possa detrarre dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, somme che non siano giustificate dal semplice diritto allo studio, che diventando in tal modo del tutto voluttuarie finiscono per andare contro quel principio di uguaglianza tra scuola statale e non statale, perseguito dal presente disegno di legge.

Il limite è stato differenziato a seconda del tipo di scuola, perchè diverse sono le esigenze e i costi dei gradi di istruzione, ed è contenuto nelle seguenti somme:

lire quattro milioni per le scuole elementari;

lire sei milioni per le scuole medie inferiori e superiori.

Tali somme sono state calcolate con un prudente apprezzamento della media dei costi delle scuole private attualmente operanti nel territorio italiano.

Infine è stata prevista la rivalutazione monetaria per rendere stabile nel tempo il valore della detrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritto all'istruzione)

1. Ad ogni persona è assicurato il diritto ad una istruzione e ad una educazione scolastica che corrisponda ai bisogni e alle esigenze educative e formative di ogni individuo, secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 33 e 34 della Costituzione.

2. Alla famiglia è assicurato il diritto di istruire ed educare i figli, tutelato dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, anche in relazione agli oneri economici che questo comporta.

3. Tale diritto può essere soddisfatto con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.

Art. 2.

(Libertà di scelta)

1. I genitori hanno la possibilità di scegliere liberamente la scuola statale o non statale ritenuta più idonea per i propri figli in base alle loro esigenze educative e formative come garantito dagli articoli 30 e 34 della Costituzione. I genitori hanno il diritto di usufruire delle misure economiche e delle altre previdenze disposte per agevolare il loro compito educativo e per l'attuazione del diritto allo studio, di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

(Detrazioni)

1. È interamente detraibile dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ogni somma corrisposta a titolo di retta per la fruizione del servizio scolastico per le scuole elementari, medie inferiori e superiori, private o legalmente riconosciute.

Art. 4.

(Modalità e limiti)

1. Le ricevute di pagamento di quanto corrisposto a titolo di retta per la fruizione del servizio scolastico devono essere allegate al modello predisposto per la denuncia dei redditi per le persone fisiche.

2. La detrazione è ammessa per le seguenti somme per ogni figlio:

a) lire quattro milioni annui per le scuole elementari;

b) lire sei milioni annui per le scuole medie inferiori e superiori.

3. Le somme di cui al comma 2, ove necessario, saranno rivalutate in relazione all'avvenuta svalutazione monetaria.

4. La detrazione non trova alcun limite nel reddito del dichiarante.

5. Le scuole devono avere sede e operare nel territorio italiano.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante variazione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

(Norma di attuazione)

1. Tutte le spese sostenute per il pagamento delle rette per la fruizione del servizio scolastico sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dall'anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

